

STATUTO

**"NUOVA SILOE - SOCIETA'
COOPERATIVCA SOCIALE A
R.L. - ONLUS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LEQUILE LE VIA FOSCARINI 18

Numero REA: LE - 246073

Codice fiscale: 03800700753

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-08-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" alla	
	raccolta n° 14080	
	STATUTO DELLA	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	"NUOVA SILOE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS"	
	ART. 1 - COSTITUZIONE	
	E' costituita la società cooperativa sociale denominata	
	"NUOVA SILOE	
	- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. - ONLUS".	
	La Società:	
	è una cooperativa sociale, secondo gli intendimenti della	
	Legge 8 novembre 1991, n. 381 e delle Leggi regionali di	
	attuazione della Regione Puglia, finalizzata, appunto alla	
	realizzazione e/o alla gestione di servizi socio sanitari ed	
	educativi, di studio, di formazione professionale, di	
	addestramento alla vita e ad affrontare le complessi	
	questioni concernenti il disagio esistenziale e sociale in	
	genere, con attenzione particolare, ma non esclusiva, alle	
	condizioni problematiche dei minori, dei giovani, delle	
	coppie e delle famiglie nel loro insieme;	
	è un'Associazione di promozione sociale di cui alla Legge n.	
	383/00;	
	è un'Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale retta	
	oltre che dai principi della mutualità, anche da quelli del	
	volontariato, della previdenza, e della solidarietà sociale,	

	specialmente a favore di disabili e di persone svantaggiate,	
	sia secondo gli intendimenti della Legge 11 agosto 1991, n.	
	266, sul Volontariato sociale sia, ai sensi e per gli	
	effetti del D. Lgs, 4 dicembre 1997, n. 460, che reca norme	
	sul riordino della disciplina tributaria degli Enti non	
	Commerciali e delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità	
	Sociale.	
	ART. 2 - NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal presente	
	statuto, si applicano le norme previste dal titolo VI del	
	Codice Civile e dalle vigenti leggi speciali sulla	
	cooperazione.	
	Alla cooperativa si applicano inoltre, in quanto compatibili	
	con le precedenti disposizioni, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	ART. 3 - SEDE	
	3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Lequile (LE),	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 -	
	ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi	
	indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione	
	dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle	
	dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle	
	Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento	

	della sede in Comune diverso da quello indicato sub. 3.1.	
	3.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno	
	essere istituite o soppresse con semplice decisione	
	dell'Organo Amministrativo.	
	3.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	ART. 4 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei	
	soci. In difetto alla scadenza sarà prorogata a tempo	
	indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso	
	dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa,	
	con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)	
	dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del	
	capitale sociale.	
	ART. 5 - OGGETTO	
	Può svolgere, presso proprie o altrui sedi, per proprio	
	conto e per conto terzi attività socio sanitarie educativo	
	formative come ad esempio:	
	- gestione di centri diurni, residenziali e non, assistenze	
	domiciliari varie, nonché centri eterogenei di	

	socializzazione e/o terapeutici per:	
	- anziani;	
	- bambini (anche in scuole materne ed asili nido);	
	- carcerati, ex carcerati o persone con problemi legati alla	
	giustizia;	
	- disabili fisici e psichici;	
	- donne in difficoltà;	
	- famiglie in stato di disagio;	
	- giovani;	
	- immigrati o persone del cosiddetto "terzo mondo";	
	- minori a rischio di devianza;	
	- persone soggette alle diverse forme di dipendenze	
	patologiche (psichiche, cliniche, fisiche, ecc.) e di	
	svantaggio in genere e/o malattie croniche;	
	- turismo sociale;	
	- tutte le categorie sociali bisognose e/o in stato di	
	bisogno,	
	e comunque, case, strutture e servizi in genere dove primaria	
	rimane l'attenzione alla persona che si riceve e alla quale	
	si offre sostegno esistenziale sui diversi piani fisico,	
	emotivo e mentale, attraverso tutti gli strumenti tecnici,	
	filosofici, medici, olistici, pedagogici, psicologici,	
	sanitari, sociologici e spirituali;	
	- educazione, formazione, informazione, orientamento;	
	- formazione professionale;	

	- prevenzione del disagio in genere;	
	- promozione della cultura legata ai valori principali	
	dell'esistenza anche attraverso incontri pubblici e	
	conferenze;	
	- ricerca sociale ed analisi dei bisogni e divulgazione dei	
	risultati della ricerca;	
	- sensibilizzazione ai temi della vita, della solidarietà e	
	della promozione umana attraverso la pubblicazione di	
	periodici e l'utilizzo dei media in genere;	
	- "self - help" per le varie forme di disagio esistenziale	
	contemporaneo ivi compreso il "counseling" di	
	accompagnamento e il sostegno per singoli e gruppi;	
	- studi nel campo dell'emarginazione;	
	- supporto contro la dispersione scolastica;	
	attraverso tutti gli strumenti utili e necessari al	
	raggiungimento del buon fine di ogni azione anche analoga a	
	quanto espresso in modo esemplificativo nel presente	
	articolo e, comunque, quant'altro consenta la promozione	
	della persona, la sua crescita nelle conoscenze e nelle	
	competenze, le relazioni ad essa afferenti e il	
	miglioramento in genere della propria qualità di vita e	
	dell'ambito in cui vive, nella sua dimensione particolare e	
	generale.	
	La cooperativa nell'espletamento dell'attività potrà	
	comunque operare, oltre che con i soci, anche con il lavoro	

	dei terzi.	
	La cooperativa può aderire con decisione dell'Organo	
	Amministrativo a Consorzi di cooperative, ad organismi del	
	Movimento Cooperativo e del Volontariato Nazionale,	
	Regionale, Provinciale e ad Enti, anche consortili, aventi	
	scopi affini, ed a Società e ONLUS, con identici scopi	
	sociali, nominandone i rappresentanti scelti anche fra i non	
	soci.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali, la Società inoltre	
	potrà, per decisione dell'Organo Amministrativo:	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi od	
	enti, costituiti o costituendi e partecipare alla loro	
	attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro o	
	proprie fideiussioni;	
	- instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi	
	- finanziari, nonché concedere e ricevere fideiussioni;	
	- raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci	
	predisponendo, a questo fine, apposito regolamento, nei	
	limiti delle vigenti disposizioni di legge;	
	- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e	
	per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di	
	factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con	
	istituti di credito e società finanziarie, nonché acquistare	
	titoli di stato o garantiti dallo stato nei limiti fissati	

	dalla legge;	
	- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla	
	Comunità Europea, dallo Stato italiano, dalla Regione e da	
	Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti	
	da leggi e progetti speciali, soprattutto quelli a favore	
	del Mezzogiorno d'Italia;	
	- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili	
	a quelli della società e che siano integrativi di essa	
	prestando anche avalli o fidejussioni che si rendessero	
	necessari per il loro sviluppo.	
	ART. 6 - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI	
	6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se	
	successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene	
	inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere	
	integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale	
	la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	6.2 Possono essere SOCI COOPERATORI le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	SOCI FONDATORI: sono soci fondatori i soci che partecipano	
	alla costituzione della Società e che possiedono i requisiti	
	generali come appresso previsti per i soci ordinari	
	prestatori;	
	SOCI ORDINARI sono soci ordinari (quota prevista dalle leggi	
	sulla cooperazione) le persone fisiche, cittadini italiani o	

	di Paesi membri della Comunità Europea, che accettano le	
	condizioni previste dallo Statuto sociale e dalle	
	deliberazioni degli organi sociali e che intendono prestare	
	la loro opera per l'attività che la Società si prefigge di	
	svolgere.	
	I SOCI ORDINARI cooperatori si distinguono in:	
	a) Soci prestatori: le persone fisiche che ammesse nella	
	qualità, prestano la loro attività ricevendo un compenso ai	
	sensi della Legge n. 142/2001;	
	b) Soci volontari: persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, avendo solo diritto ai rimborsi	
	previsti in materia di volontariato ai quali si applica	
	quanto previsto dalla legge 381/91.	
	- SOCI SOVVENTORI , che apportano capitali non remunerati, in	
	quanto intenzionati a sostenere gratuitamente l'attività	
	della cooperativa attraverso proprie risorse economiche.	
	6.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle	
	persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche	
	pubbliche o private.	
	6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	in proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici dovrà essere rispettato il principio di parità	
	del trattamento. I rapporti con i soci cooperatori verranno	

	regolati da apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea	
	dei Soci, a norma della Legge n. 142/2001.	
	ART. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	7.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'Organo amministrativo contenente:	
	se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto	
	diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e	
	codice fiscale;	
	i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto;	
	l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalle persone fisiche, inoltre, devono	
	indicare i dati sociali e il nominativo della persona	
	delegata a rappresentarle nei rapporti con la cooperativa,	
	nonché allegare la deliberazione dell'Organo competente che	
	ha deciso l'adesione.	
	7.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato; la	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata a cura dell'Organo	
	Amministrativo nel libro dei soci.	
	7.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota,	
	l'eventuale sovrapprezzo il cui importo sarà determinato, di	

	anno in anno dall'Assemblea generale dei Soci, ovvero	
	dall'Organo Amministrativo se delegato, tenuto conto delle	
	riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato.	
	7.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dall'Organo Amministrativo, la deliberazione di rigetto deve	
	essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli	
	interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	ART. 8 - QUOTE	
	8.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere	
	inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero).	
	8.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa	
	nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.	
	8.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel	
	caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei	
	casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies	
	Codice Civile e con riferimento ai soci diversi dalle	
	persone fisiche.	
	ART. 9 - CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	9.1 Le quote dei soci fondatori e ordinari non possono	

	essere cedute con effetto verso la società, se la cessione	
	non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.	
	9.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera	
	raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali	
	da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci il nominativo dell'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti del divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	ART. 10 - VINCOLI SULLE QUOTE	
	10.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore	
	della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	10.2 Il creditore particolare del socio sia cooperatore sia	
	sovventore, finché dura la società, non può agire	

	esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	ART. 11 - RECESSO	
	11.1 Il diritto di recesso compete:	
	ai soci ordinari che non hanno consentito al cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o	
	scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al	
	trasferimento della sede, all'eliminazione di una o più	
	cause di recesso previste dal presente atto costitutivo,	
	all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione	
	delle partecipazioni;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinato nell'atto	
	costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione	
	di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal	
	presente atto costitutivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ART. 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	12.1 L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per il socio che abbia costretto la Società ad ottenere	
	l'adempimento delle obbligazioni da lui contratte mediante	

	atti giudiziari;	
	- nel caso indicato dall'articolo 2531 Codice Civile;	
	- per il socio che in qualunque modo danneggi moralmente e	
	materialmente la Società o fomenti dissidi o disordini tra i	
	soci;	
	- casi previsti dall'articolo 2286 Codice Civile;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, Codice	
	Civile;	
	- per il socio che svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza o contrarie agli interessi sociali;	
	- per il socio che impedisca in qualsiasi in qualsiasi modo	
	il raggiungimento degli scopi desiderati;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	- negli altri casi previsti dal presente statuto.	
	12.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo	
	Amministrativo.	
	12.3 le deliberazioni prese a norma del presente articolo	
	devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata al	
	socio il quale può ricorrere soltanto al Collegio Arbitrale,	
	che decide definitivamente. Il ricorso, a pena di decadenza,	
	deve essere presentato, con lettera raccomandata, entro	

	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il	
	ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso	
	non dà diritto al risarcimento dei danni, ma fa soltanto	
	acquistare o riacquistare all'interessato la qualità del	
	socio.	
	12.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 13 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni del	
	seguente art. 14.	
	ART. 14 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	14.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il	
	recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	14.2 Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio	
	defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore	
	nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale. La	
	liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, Codice	
	Civile.	
	14.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi	

	dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	14.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi	
	degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies Codice Civile,	
	la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi	
	legali, possono essere corrisposti in più rate e comunque	
	nel termine massimo di cinque anni.	
	ART. 15 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Il socio che cessa di fa parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata o la successione si è	
	aperta.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	
	manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	ART. 16 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	- dall'ammontare delle quote dei soci ordinari;	
	- dalla riserva legale;	
	- da somme accantonate a riserve indivisibili alle	
	condizioni di cui art. 12 della Legge 16 dicembre 1997 n.	

	904;	
	- dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente punto 7.3;	
	- da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge	
	a copertura di particolari rischi o oneri futuri o	
	investimenti;	
	- da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci ordinari né durante la vita della società, né	
	all'atto dello scioglimento.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio.	
	ART. 17 - CAPITALE SOCIALE	
	17.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero	
	illimitato di quote del valore nominale ciascuna non	
	inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni	
	dell'atto costitutivo.	
	17.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e	
	seguenti, Codice Civile.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	

	opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta	
	motivata dell'Organo Amministrativo.	
	17.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica, compresi la	
	prestazione d'opera e/o di servizi a favore della Società	
	devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da	
	una fideiussione bancaria o dal versamento a titolo di	
	cauzione del corrispondente importo in denaro.	
	17.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si	
	applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.	
	ART. 18 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE	
	18.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per	
	cento) degli utili netti annuali.	
	18.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere	
	corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge (almeno nella misura del 3,00 %);	
	18.3 Un'altra parte può essere destinata ad aumento gratuito	
	del capitale sociale sottoscritto e versato e, in tal caso,	
	possono essere anche superati i limiti massimi previsti	
	dall'art. 1 della Legge n. 59/1992 purché nei termini di	
	quanto previsto dal primo comma dell'art. 7 della stessa	
	Legge;	
	18.4 L'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini	

	mutualistici dall'assemblea oppure dal Consiglio di	
	Amministrazione, quando sia stato a ciò delegato;	
	l'Assemblea tuttavia può sempre delegare che, in deroga a	
	quanto previsto dal precedente comma, la totalità degli	
	avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di	
	riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli	
	scopi di cui al presente punto 18.4, sempre in entrambi i	
	casi detratte le quote di cui ai punti 18.1 e 18.2.	
	ART. 19 - DIVIETI	
	È fatto divieto alla cooperativa:	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi.	
	ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	20.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo	
	i criteri stabiliti dalla Legge.	
	L'organo Amministrativo dovrà altresì provvedere,	

	nell'ambito della redazione del bilancio, a specificare i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi statutari, in conformità con il carattere	
	cooperativo della Società.	
	L'organizzazione amministrativa della cooperativa deve	
	consentire la netta separazione fra le gestioni relative	
	alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione	
	delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.	
	20.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'Assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art. 19, la destinazione degli utili non	
	assegnati ai sensi del precedente art. 18.	
	20.4 L'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione dei ristorni.	
	A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di	
	ristorno	
	è rapportato ai compensi erogati ai soci. L'erogazione potrà	
	avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	ART. 21 - DECISIONI DEI SOCI	
	21.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo,	
	nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	

	soci, che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti	
	alla totalità dei soci, sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	- la nomina dell'Organo Amministrativo;	
	- la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 Codice	
	Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale	
	o del Revisore Unico;	
	- le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	21.2 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c),	
	del punto 21.1 sono adottate mediante consultazione scritta	
	o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme	
	di cui al successivo art. 23.	
	21.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del	
	punto 21.1 oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di così che rappresentano almeno	
	un terzo del capitale sociale, devono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare, nelle forme in cui al	
	successivo art. 24.	
	21.4 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e	

	i soci titolari di partecipazioni per le quali espressi	
	disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto	
	di voto.	
	ART. 22 - DIRITTO DI VOTO	
	22.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	22.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota o il numero delle quote possedute.	
	ART. 23 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA	
	O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	23.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate	
	nel precedente punto 21.3, sono adottate mediante	
	consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	
	dall'Organo Amministrativo.	
	23.2 Nel caso in cui si opti per il sistema della	
	consultazione scritta dovrà essere redatto apposito	
	documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e, su	
	richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro	
	contrarietà o astensione;	

	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari;	
	23.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i	
	soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società	
	apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del	
	documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei	
	soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno	
	avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione	
	che consenta un riscontro della spedizione e del	
	ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	23.4 Perché le decisioni si cui al presente articolo siano	
	prese validamente devono parteciparvi tanti soci che	
	rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla	

	totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la	
	maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.	
	23.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	Libro delle decisioni dei soci.	
	ART. 24 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERA ASSEMBLEARE	
	24.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente	
	punto 21.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente atto	
	costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbano	
	essere adottate mediante deliberazione assembleare nel	
	rispetto del metodo collegiale.	
	24.2 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del	
	territorio nazionale.	
	La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, mediante avviso contenente il giorno,	
	l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno,	
	inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei	
	soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	

	fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro	
	dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta	
	elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultano	
	espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il	
	giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda	
	convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data	
	fissata per la prima convocazione.	
	L'Assemblea, tuttavia, potrà validamente unirsi anche in	
	manca di tali formalità, qualora sia presente o	
	rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o	
	informati tutti gli Amministratori ed i Sindaci o Revisori,	
	ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, Codice	
	Civile.	
	A tal fine uno degli Amministratori a ciò delegato, ovvero	
	un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a	
	tutti gli Amministratori e Sindaci o al Revisore,	
	l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.	
	24.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di	

	questi, l'assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente.	
	Il Presidente verifica la regolarità della costituzione,	
	accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola	
	lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il Presidente può chiedere l'assistenza di un segretario,	
	designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con	
	la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	24.4 Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che	
	alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro	
	soci. E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante	
	mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o	
	videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli	
	intervenuti, che sia loro consentito di seguire la	
	discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio	
	di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto	
	sopra venga dato atto nel relativo verbale.	
	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera	
	comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea,	
	inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	
	che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente	

	dell'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli	
	Amministratori, né ai Sindaci o al Revisore, ove nominati.	
	Il medesimo soggetto non può rappresentare più di due soci.	
	24.5 L'Assemblea è validamente costituita, in qualsiasi	
	grado di convocazione, con la presenza di tanti soci che	
	rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci e delibera a maggioranza dei soci presenti	
	e/o rappresentati.	
	L'Assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere	
	palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	24.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono farsi constatare	
	da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario	
	nominati dall'Assemblea.	
	Nel caso di assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla	
	modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere	
	redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte,	
	su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei	
	soci.	
	ART. 25 - AMMINISTRAZIONE	
	25.1 La società è amministrata da un Consiglio di	

	Amministrazione, composto da almeno tre soggetti che durano	
	in carica per non più di tre esercizi e possono essere	
	rieletti.	
	25.2 L'Amministrazione della società può essere affidata	
	anche a soggetti non soci; in ogni caso la maggioranza degli	
	amministratori deve essere scelta tra i soci fondatori e tra	
	i soci cooperatori ovvero le persone indicate da questi	
	ultimi per ricoprire tale carica.	
	I Soci Fondatori sono amministratori di diritto e l'Organo	
	Amministrativo sarà composto, oltre che dai Soci Fondatori,	
	dalle altre categorie di soci (prestatori, volontari e	
	sovventori) o dai membri espressi da tali categorie, sempre	
	tenuto conto di quanto disposto al precedente comma 25.2, ma	
	secondo un regolamento da stabilirsi dall'Assemblea dei soci	
	ed ispirato da criteri di democraticità.	
	25.3 Non possono essere nominati alla carica di	
	Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro	
	che si trovano nella condizioni previste dall'art. 2382	
	Codice Civile.	
	Gli Amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art. 2390 Codice Civile.	
	25.4 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei	
	consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione.	
	Il Collegio Sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con	
	urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il	

	rinnovo dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2386,	
	comma 5, c. c..	
	Nel caso in cui non sia nominato il Collegio Sindacale, gli	
	amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con	
	urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il	
	rinnovo dell'Organo Amministrativo.	
	25.5 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano	
	provveduto i soci, elegge fra i propri membri il Presidente	
	ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il	
	Presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un	
	Segretario, anche estraneo.	
	25.6 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo	
	quanto previsto nel successivo punto 25.7, sono adottate	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto, secondo quanto	
	verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione	
	dopo la nomina.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere	
	effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compreso	
	il telefax e la posta elettronica.	
	25.7 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti	
	di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di	
	capitale) e dell'art. 2544, c. 1 (poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	

	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero	
	quando lo richiede la maggioranza degli amministratori in	
	carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o	
	dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di	
	Amministrazione debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal	
	Presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta	
	elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o	
	con telefax, da spedirsi almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Il Consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o	
	partecipano alla formazione delle deliberazioni stesse tutti	
	i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in	
	forma collegiale, con la presente effettiva della	
	maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza	
	assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la	
	proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per	
	rappresentanza.	
	25.9 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi	

	del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro	
	dei Verbali del Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 26 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI	
	L'Organo Amministrativo ha tutti i più ampi poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri	
	che la legge o il presente statuto riservano espressamente	
	ai soci.	
	L'Organo Amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	"ad negozia" e mandatari in genere per determinati atti o	
	categorie di atti.	
	ART. 27 - RAPPRESENTANZA	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in	
	giudizio spetta all'Organo Amministrativo, secondo le	
	modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.	
	ART. 28 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Il compenso annuale all'Organo Amministrativo è determinato	
	dai soci al momento della nomina.	
	ART. 29 - CONTROLLO DEI SOCI ED AZIONE DI RESPONSABILITA'	
	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai	
	sensi dell'art. 2476 c. c., ha diritto di avere dall'Organo	
	Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari	
	sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti	
	relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti	
	di propria fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli	

	estremi, azione di responsabilità contro gli Amministratori.	
	L'azione di responsabilità contro gli Amministratori non può	
	essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della	
	società.	
	ART. 30 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477	
	Codice Civile, la società è controllata da un Collegio	
	sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti	
	nominati dall'Assemblea la quale designa altresì il	
	Presidente e ne determina la retribuzione annuale. I Sindaci	
	durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Per decisione dei soci, la Società potrà essere controllata	
	da un Collegio Sindacale o da un Revisore unico che avrà la	
	medesima durata in carica.	
	ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea	
	nominerà uno o più Liquidatori preferibilmente tra i soci	
	determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperativa di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992	
	n. 59.	
	FIRMATO:	
	Sergio dal Verme -	

33 di 33